



Automobile Club Torino

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI CONTRATTI DI SPONSORIZZAZIONE

(Approvato dal Consiglio Direttivo del 24 marzo 2025)

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI CONTRATTI DI SPONSORIZZAZIONE

SOMMARIO

ART. 1 - OGGETTO E FINALITA'	3
ART. 2 - DEFINIZIONI	3
ART. 3 – LA FIGURA DELLO SPONSOR	4
ART. 4 - AMBITO DI APPLICAZIONE DELLE SPONSORIZZAZIONI	4
ART. 5 – PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO IN DENARO DELLA SPONSORIZZAZIONE	5
ART. 6 - DIRITTO DI RIFIUTO, ESCLUSIONI OGGETTIVE E SOGGETTIVE	5
ART. 7 - SPONSORIZZAZIONI PLURIME	6
ART. 8 - SCELTA DELLO SPONSOR PER CONTRATTI DI VALORE INFERIORE A € 40.000,00	6
ART. 9 - SCELTA DELLO SPONSOR PER CONTRATTI DI VALORE SUPERIORE A € 40.000,00	6
ART. 10 - CONTENUTI MINIMI DEL CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE	7
ART. 11 - OBBLIGHI A CARICO DELL'AZIENDA	7
ART. 12 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RICERCA DELLO SPONSOR	7
ART.13 - TUTELA DEI MARCHI	8
ART. 14- ASPETTI CONTABILI E FISCALI	8
ART. 15 - CONTROLLI E VERIFICHE	9
ART. 16 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	9
ART. 16 – RINVIO	9
ART. 17 - ENTRATA IN VIGORE	9

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI CONTRATTI DI SPONSORIZZAZIONE

ART. 1 - OGGETTO E FINALITA'

1. Questo regolamento disciplina le attività di sponsorizzazione di attività e iniziative organizzate e gestite dall'Automobile Club Torino in applicazione delle disposizioni contenute:

- nell'art. 43 della Legge 449/97
- nell'art. 28 comma 2 bis della Legge 448/98
- nel D.Lgs. 36/2023 (Codice degli appalti)

2. Le disposizioni del presente Regolamento sono finalizzate a definire una disciplina organica delle iniziative di sponsorizzazione allo scopo di assicurare i principi di efficienza, trasparenza, buon andamento e imparzialità che regolano l'attività della Pubblica Amministrazione.

3. Il ricorso alle sponsorizzazioni costituisce un'opportunità innovativa di finanziamento delle attività dell'Ente ed è finalizzato a promuovere e incentivare la collaborazione tra pubblico e privato e a favorire il miglioramento organizzativo realizzando:

- una valorizzazione delle competenze, delle professionalità, della disponibilità di persone, enti, associazioni e aziende attivi sul territorio;
- una migliore qualità nei servizi/prestazioni erogati alla collettività;
- economie di spesa.

4. Le procedure di affidamento e le altre attività amministrative nella materia disciplinata dal presente Regolamento, si svolgono, oltre che in ottemperanza a quanto previsto dalla normativa sopra richiamata, nel rispetto delle disposizioni sul procedimento amministrativo di cui alla Legge 241/1990 e ss.mm.ii. e, per quanto in essa non espressamente previsto, nel rispetto delle disposizioni stabilite dal Codice Civile.

ART. 2 - DEFINIZIONI

1. Ai fini del presente Regolamento:

a) per **"contratto di sponsorizzazione"** si intende un contratto a titolo oneroso e a prestazioni corrispettive mediante il quale una parte (sponsor) si obbliga a versare una somma di denaro, a fornire beni o servizi o ad effettuare lavori a favore dell'altra parte e/o finanziare, anche mediante accollo, le obbligazioni di pagamento dei corrispettivi d'appalto dovuti dall'Automobile Club Torino (sponsee) la quale le garantisce, nell'ambito di propri eventi, iniziative o progetti, la possibilità di pubblicizzare, in appositi spazi, il nome, il marchio, l'immagine, l'attività, prodotti o servizi o simili, ovvero di distribuire prodotti o servizi a titolo promozionale, nei modi previsti dal contratto; l'obbligazione dello sponsee costituisce obbligazione di mezzi e non di risultato, pertanto essa deve intendersi adempiuta quando vi sia stata la realizzazione dell'evento, iniziativa o progetto dedotto nel contratto, indipendentemente dall'effettivo ritorno d'immagine;

b) per **"sponsorizzazione"** si intende ogni contributo in beni, prestazioni di servizi, realizzazione di lavori, corrispettivo in denaro o altra utilità proveniente all'Ente da parte di terzi nell'ambito applicativo dei "contratti di sponsorizzazione";

c) per **"sponsor"** si intende il soggetto privato (persona fisica o giuridica) o il soggetto pubblico che intenda stipulare un contratto di sponsorizzazione;

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI CONTRATTI DI SPONSORIZZAZIONE

- d) per “**sponsorizzato o sponsee**” si intende l’Automobile Club Torino, denominata di seguito “Ente”, titolare dei benefici economici apportati dalla stipula dei contratti di sponsorizzazione;
- e) per “**spazio pubblicitario**” si intende lo spazio fisico e digitale o qualsiasi altro supporto atto alla veicolazione di informazioni, messo a disposizione dello sponsor;
- f) per sponsorizzazione “**pura – finanziaria**” si intende l’impegno dello sponsor di riconoscere esclusivamente un contributo economico (in cambio del diritto di sfruttare spazi per fini pubblicitari);
- g) per sponsorizzazione “**tecnica**”: si intende una forma di partenariato estesa alla progettazione e alla realizzazione di parte o di tutto l’intervento (lavori, servizi, forniture sia se strumentali o non) a cura e a spese dello sponsor.

ART. 3 – LA FIGURA DELLO SPONSOR

1. L’Ente può stipulare contratti di sponsorizzazione con soggetti pubblici e privati singoli o associati. Nei documenti di programmazione dell’Ente possono essere individuate spese ed attività la cui realizzazione è vincolata alla conclusione di contratti di sponsorizzazione.
2. Qualora i lavori, i servizi e le forniture siano acquisiti o realizzati a cura dello sponsor, lo stesso deve essere in possesso dei requisiti di qualificazione per gli esecutori dei contratti pubblici.
3. I contratti di sponsorizzazione possono essere attivati sia su iniziativa dell’Amministrazione che su iniziativa di soggetti terzi.
4. I responsabili dei Servizi, nell’ambito della loro competenza, predispongono gli avvisi, i progetti operativi delle iniziative di sponsorizzazione e adottano gli atti di gestione necessari al raggiungimento degli obiettivi amministrativi.

ART. 4 - AMBITO DI APPLICAZIONE DELLE SPONSORIZZAZIONI

1. La sponsorizzazione può riguardare tutte le iniziative, i prodotti, i beni, i servizi e le prestazioni in favore dell’Automobile Club Torino
2. La Sponsorizzazione a favore dell’Ente, a carattere tecnico o finanziario, può prevedere a titolo di corrispettivo dovuto dallo sponsor:
 - a) dazione di somme di denaro;
 - b) forniture di materiali, attrezzature, beni;
 - c) accollo del pagamento delle obbligazioni verso i terzi che svolgono le attività sponsorizzate;
 - d) la realizzazione di un’opera o di un lavoro (acquisita o realizzata a cura e spese dello sponsor);
 - e) la fornitura di una prestazione di servizio (acquisita o realizzata a cura e spese dello sponsor);
 - f) la gestione di un’opera o di un’area;
 - g) la gestione di un servizio.

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI CONTRATTI DI SPONSORIZZAZIONE

3. Nel caso di cui al punto 2.c), si assume quale controvalore monetario del contratto il valore di mercato della fornitura dei beni, dei servizi o dei lavori, effettuati dallo sponsor.

ART. 5 – PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO IN DENARO DELLA SPONSORIZZAZIONE

1. Ove il corrispettivo della sponsorizzazione sia costituito dalla dazione di una somma di denaro, il pagamento avviene, di norma, a 30 giorni dalla data di emissione della fattura.

ART. 6 - DIRITTO DI RIFIUTO, ESCLUSIONI OGGETTIVE E SOGGETTIVE

1. L'Ente rifiuta qualsiasi proposta di sponsorizzazione e recede dal contratto eventualmente sottoscritto qualora:

- a) ritenga possa derivare un conflitto di interessi tra l'attività pubblica e quella dello sponsor;
- b) ravvisi nel messaggio pubblicitario o nei mezzi utilizzati dallo Sponsor un possibile pregiudizio o danno alla sua immagine o alle proprie iniziative/attività;
- c) reputi la sponsorizzazione inaccettabile per motivi di pubblico interesse.

2. Sono escluse, in ogni caso, le sponsorizzazioni aventi per oggetto:

- a) la propaganda di natura politica, sindacale, filosofica o religiosa;
- b) la pubblicità diretta o collegata alla produzione o distribuzione di tabacco, prodotti superalcolici, materiale pornografico o a sfondo sessuale, medicinali o cure mediche, gioco d'azzardo;
- c) messaggi offensivi, incluse le espressioni di fanatismo, razzismo, discriminazione, odio o minaccia;
- d) messaggi contrari al decoro o alla morale pubblica.

3. Sono esclusi dai contratti di sponsorizzazione i soggetti che:

a) non dichiarano il possesso dei requisiti di ordine generale necessari per poter contrarre con una Pubblica Amministrazione a norma del D.Lgs 36/2023, per quanto applicabile.

b) non dichiarano di rispettare o, comunque, non rispettano i seguenti principi definiti dalla Risoluzione 2003116 del 13 agosto 2003 della Sottocommissione delle Nazioni Unite sulla Promozione e Protezione dei Diritti Umani:

- diritto di pari opportunità e al trattamento non discriminatorio;
- diritto alla sicurezza e alla salute delle persone;
- diritti dei lavoratori;
- rispetto degli assetti istituzionali, delle norme giuridiche e delle prassi degli interessi pubblici, delle politiche sociali, economiche e culturali, della correttezza dei comportamenti imprenditoriali e pubblici;
- obblighi riguardanti la tutela dei consumatori;
- obblighi riguardanti la protezione dell'ambiente.

c) abbiano in atto controversie di natura legale o giudiziaria con l'Ente.

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI CONTRATTI DI SPONSORIZZAZIONE

4. Il soggetto interessato attesta il possesso dei requisiti di cui al precedente punto 3 mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000. **(Allegato 2.)**

ART. 7 - SPONSORIZZAZIONI PLURIME

1. In generale le sponsorizzazioni non sono effettuate con diritto di esclusiva da parte dello sponsor, e pertanto l'Ente può ricevere più sponsorizzazioni per uno stesso evento od oggetto.

ART. 8 - SCELTA DELLO SPONSOR PER CONTRATTI DI VALORE INFERIORE A € 40.000,00

1. Qualora il contenuto di beni o servizi oggetto del contratto di sponsorizzazione sia di valore inferiore ad € 40.000,00, l'Automobile Club Torino procederà con affidamento diretto, previa valutazione della rispondenza del contratto stesso alle prescrizioni del presente regolamento e decretata l'opportunità della proposta da parte della Direzione.

ART. 9 - SCELTA DELLO SPONSOR PER CONTRATTI DI VALORE SUPERIORE A € 40.000,00

1. In attuazione di quanto disposto dal D.Lgs. 36/2023 si stabilisce che, per contratti di sponsorizzazione di importo superiore a € 40.000,00 al fine di assicurare il rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità e parità di trattamento, l'affidamento è soggetto esclusivamente alla previa pubblicazione sul sito istituzionale dell'Automobile Club Torino per trenta giorni di un apposito avviso con il quale si renda nota la ricerca di sponsor per specifici interventi. Nell'istanza di adesione dovrà essere dichiarato di non trovarsi nelle condizioni di esclusione di cui al D.Lgs. 36/2023. All'avviso saranno allegate schede dettagliate di ogni singola iniziativa contenenti:

- il programma di massima di ogni specifica iniziativa/evento,
- la tipologia di sponsorizzazione (finanziaria e/o tecnica),
- la scadenza per la presentazione dell'offerta,
- i valori (complessivi e/o dettagliati per singole attività) stimati (IVA esclusa) per la sua realizzazione. Questi ultimi valori non costituiscono in ogni caso vincolo per la formulazione dell'offerta di sponsorizzazione in quanto è possibile presentare offerte anche di importo inferiore.
- l'ufficio procedente e il responsabile di procedimento

2. Trascorso il periodo di pubblicazione dell'avviso, il contratto può essere liberamente negoziato, purché nel rispetto dei principi di imparzialità e di parità di trattamento fra gli operatori che abbiano manifestato interesse.

3. Si procede alla valutazione delle offerte pervenute nel rispetto dei criteri stabiliti nell'avviso medesimo. Le offerte di sponsorizzazione sono valutate da parte della Direzione.

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI CONTRATTI DI SPONSORIZZAZIONE

ART. 10 - CONTENUTI MINIMI DEL CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE

1. La sponsorizzazione viene regolata da apposito contratto nel quale, in particolare, sono almeno stabiliti:

- Il diritto dello sponsor alla utilizzazione dello spazio pubblicitario;
- La durata del contratto di sponsorizzazione;
- Gli obblighi assunti a carico dello sponsor;
- Le clausole di tutela rispetto alle eventuali inadempienze.

2. Nel contratto deve essere prevista la facoltà dell'Ente di recedere prima della scadenza, previa tempestiva e formale comunicazione allo sponsor; deve inoltre essere prevista la clausola risolutiva espressa nel caso in cui lo sponsor rechi danno all'immagine dell'Ente, fermo restando il diritto al risarcimento del danno.

ART. 11 - OBBLIGHI A CARICO DELL'AZIENDA

1. L'Ente, quale controprestazione ai beni e/o ai servizi forniti dallo sponsor, potrà realizzare, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, una o più delle forme pubblicitarie indicate di seguito **(Allegato 1.)**

- riproduzione del marchio-logo o delle generalità dello sponsor su tutto il materiale pubblicitario delle iniziative oggetto della sponsorizzazione (manifesti, volantini, ecc.) e/o nel sito istituzionale dell'Ente, all'interno dello spazio informativo dell'attività interessata;

- posizionamento di targhe o cartelli indicanti il marchio-logo o le generalità dello sponsor sui beni o locali oggetto della sponsorizzazione;

- utilizzo a fini pubblicitari di spazi all'interno dell'Ente;

- utilizzo a fini pubblicitari di spazi su documentazione dell'Ente;

2. Le forme di pubblicità possono riguardare tutte o solo alcune delle modalità previste dal presente articolo. Le stesse sono riportate nel contratto.

3. L'imposta sulla pubblicità, ove dovuta, grava sullo sponsor nella misura di legge.

ART. 12 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RICERCA DELLO SPONSOR

1. La gestione delle sponsorizzazioni è effettuata direttamente dall'Automobile Club Torino secondo la disciplina del presente Regolamento.

2. L'Ente, previa valutazione di convenienza sotto il profilo organizzativo, economico e funzionale, può tuttavia affidare il servizio di ricerca degli sponsor a soggetti da individuare tramite procedure sugli appalti di servizi previste dal "codice dei contratti" (D.Lgs.36/2023).

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI CONTRATTI DI SPONSORIZZAZIONE

La procedura per la ricerca degli sponsor viene avviata dall'Ente mediante definizione di specifico avviso contenente le caratteristiche dell'incarico e la richiesta di presentazione di apposito progetto – offerta.

L'Ente si riserva la facoltà di articolare il punteggio da assegnare agli elementi progettuali piuttosto che a quelli economici, questi ultimi rappresentati dal compenso richiesto da esprimersi in termini percentuali sul fatturato delle sponsorizzazioni procacciate, in base alle tipologie delle iniziative oggetto del contratto di agenzia.

ART.13 - TUTELA DEI MARCHI

I contratti di sponsorizzazioni stipulati dall'Automobile Club Torino possono prevedere clausole inerenti le garanzie e le forme di tutela dei marchi, con riferimento all'utilizzo dei loghi e dei segni distintivi, nel rispetto della normativa vigente in materia.

L'Automobile Club Torino può definire in relazione ai contratti di sponsorizzazione specifiche clausole relative alla tutela del proprio logo e dei propri segni distintivi.

ART. 14- ASPETTI CONTABILI E FISCALI

1. Le iniziative derivanti da contratto di sponsorizzazione sono soggette alla normativa fiscale sulle imposte dirette, per quanto applicabili, sulle imposte indirette e sui tributi locali, per la cui applicazione il presente regolamento fa rinvio.
2. Il contratto di sponsorizzazione costituisce attività rilevante ai fini IVA e soggetta ad aliquota di legge vigente. Il contributo specificato dal contratto dovrà essere sempre espresso con la dicitura "oltre ad IVA di legge", e l'importo erogato dovrà pertanto essere sempre comprensivo d'IVA. Gli importi utilizzabili ai fini dell'evento o dell'iniziativa finanziata saranno pertanto rappresentati dai contributi stessi al netto di quanto di competenza erariale per IVA.
3. Qualora il corrispettivo del contratto di sponsorizzazione consista in lavori, nella prestazione di servizi o nella fornitura di beni a carico dello sponsor, è fatto obbligo di operare la doppia fatturazione, ovvero la fatturazione dello sponsor all'Ente del valore dei lavori, servizi o beni, soggetta all'Iva, e la fatturazione dell'Ente allo sponsor, sempre soggetta ad Iva, per il valore della promozione di immagine fornita allo sponsor.
4. La regolamentazione contabile del rapporto di sponsorizzazione, a seconda delle forme di realizzazione dello stesso, si effettuerà pertanto come di seguito indicato:
 - a) contributi economici: l'Ente emetterà fattura al soggetto finanziatore per un importo pari al contributo pattuito nel contratto;
 - b) cessione gratuita di beni e/o servizi: lo sponsor fatturerà all'Ente un importo pari al valore stimato, stabilito nel contratto di sponsorizzazione, del bene, dei lavori o dei servizi ceduti. In conseguenza, l'Ente provvederà ad emettere fattura allo sponsor di uguale importo, a titolo di sponsorizzazione, con compensazione contabile delle due fatture;
 - c) contributi economici e cessione gratuita di beni e/o servizi: lo sponsor fatturerà all'Ente un importo pari al valore stimato del bene, dei lavori o dei servizi ceduti. In conseguenza, l'Ente provvederà ad emettere fattura allo sponsor per un importo stabilito nel contratto di sponsorizzazione.



REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI CONTRATTI DI SPONSORIZZAZIONE

5. Ogni spesa contrattuale inerente e conseguente alla stipulazione ed alla registrazione del contratto di sponsorizzazione e/o dell'accordo di collaborazione nei casi previsti dalla legge è a carico dello sponsor.
6. L'emissione di fattura da parte dell'Ente nei confronti dello sponsor avverrà ad avvenuto pagamento.

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI CONTRATTI DI SPONSORIZZAZIONE

ART. 15 - CONTROLLI E VERIFICHE

1. Le sponsorizzazioni sono soggette a periodiche verifiche da parte del Servizio competente per materia, al fine di accertare la correttezza degli adempimenti convenuti, per i contenuti tecnici, qualitativi e quantitativi.
2. Le difformità emerse in sede di verifica devono essere tempestivamente notificate allo sponsor a mezzo raccomandata a/r o PEC.
3. Il mancato rispetto delle norme contrattuali produce la risoluzione del contratto; è fatto salvo il risarcimento del danno.

ART. 16 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. I dati personali raccolti in applicazione del presente regolamento saranno trattati esclusivamente per le finalità dallo stesso previste.
2. I dati sono trattati, in conformità alle norme vigenti, dal personale degli uffici tenuti all'applicazione del presente regolamento.
3. I dati possono essere oggetto di comunicazione e/o diffusione a soggetti pubblici e/o privati in relazione alle finalità del regolamento.

ART. 16 – RINVIO

1. Per ogni aspetto che non trovi esplicita disciplina nel presente regolamento si fa rinvio alle norme di legge applicabili.
2. Tutti i richiami alle norme contenuti nel presente Regolamento devono intendersi effettuati alle disposizioni vigenti al momento dell'applicazione concreta del Regolamento stesso, senza necessità di suo adeguamento espresso.

ART. 17 - ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento entra in vigore dall'esecutività della deliberazione che lo approva.

Allegato 1.

- Strumenti e modalità di comunicazione pubblicitaria utilizzabili, nel quadro di accordi di sponsorizzazione di manifestazioni e/o eventi sportivi, durante e nell'ambito spaziale della manifestazione/evento:
 - Archi
 - Striscioni
 - Roll-up - totem
 - Vele e/o bandiere
 - Stand in area commerciale
 - Apposizione del marchio sul materiale di comunicazione specifico (es. race book, volantini, ecc...)
 - Apposizione del marchio sulla numerazione auto in caso di manifestazione motoristica
 - Possibilità di creare un premio per i concorrenti/partecipanti intitolato con il nome ed il marchio dello sponsor

- Strumenti e modalità di comunicazione pubblicitaria utilizzabili in contesti temporali e spaziali esterni alla manifestazione e/o evento (durata max: 4 mesi prima dell'evento):
 - Pubblicità sui canali Facebook ed Instagram dell'Ente
 - Pubblicità redazionale, con modalità e contenuti da concordare, sulla rivista sociale del Club (bimestrale)
 - Pubblicità tramite newsletters elettronica spedita periodicamente a tutti i soci
 - Pubblicità sul sito istituzionale AC Torino
 - Possibilità di "spot" su TV locali (Telecupole e GRP) a condizioni riservate agli sponsor
 - Pubblicità nei parcheggi: pannelli in forex a parete (postazioni fisse), locandine (postazioni fisse), affissioni sui pilastri (postazioni fisse), affissioni zone adiacenti casse automatiche e cassa presidiata da personale
 - Pubblicità sui monitor esposti al pubblico nelle sedi di Torino ed Asti
 - Pubblicità nei locali dell'officina meccanica della Sede di Torino
 - Pubblicità nei locali esterni all'autolavaggio della Sede di Torino
 - Materiale di cancelleria da consegnare ai clienti a corredo di pratiche auto evase presso la Rete (ad es.: Cartelline portadocumenti, ecc.)
 - Pubblicità e comunicazione nelle Delegazioni tramite volantini e materiale da banco
 - Comunicazione interna al personale del gruppo AC Torino:
 - Newsletters ai dipendenti di Sede, società controllate e Delegazioni
 - Bacheca elettronica

N.B.: Il marchio dello sponsor deve sempre essere affiancato dal logo istituzionale AC Torino, accompagnato dalla dicitura "partner" o altra equivalente, oppure affiancato a quello ufficiale della manifestazione/evento di cui si tratta (es. Cesana-Sestriere; Ruote nella Storia), comprensivo anche di quello dell'A. C. Torino.

Allegato 2.

N.B. le parti in corsivo e le parti asteriscate sono state inserite al solo della migliore comprensione delle dichiarazioni richieste e possono essere eliminate dal sottoscrittore una volta compilata la e sottoscritta dichiarazione

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA' RICHIESTA AI SENSI DELL'ARTICOLO 52 DEL CODICE DEI CONTRATTI (D. LGVO 36/2023) REDATTA AI SENSI ART. 47 T.U. 445/2000

N.B. Nel caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti o consorzio ordinario la dichiarazione sostitutiva deve essere presentata da tutte le ditte componenti il raggruppamento o il consorzio.

IL SOTTOSCRITTO

In relazione alla procedura di affidamento per _____

CIG _____

(in caso di investimenti) CUP _____

ATTESTA

(DATI IDENTIFICATIVI DEL SOTTOSCRITTORE/DICHIARANTE)

Il/La sottoscritto/a _____ nato a _____
il _____ Cod. Fis. _____ residente in _____
indirizzo _____ n. civ. _____ CAP _____ in qualità di (specificare il
proprio ruolo/funzione) _____

CONSAPEVOLE DI QUANTO PREVISTO NEGLI ARTT. 74 (*) E 75 () DEL T.U. 445/2000 (sotto riportati):**

(*) Art. 75 - Decadenza dai benefici

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 76, qualora dal controllo di cui all'articolo 71 emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

1-bis. La dichiarazione mendace comporta, altresì, la revoca degli eventuali benefici già erogati nonché il divieto di accesso a contributi, finanziamenti e agevolazioni per un periodo di 2 anni decorrenti da quando l'amministrazione ha adottato l'atto di decadenza. Restano comunque fermi gli interventi, anche economici, in favore dei minori e per le situazioni familiari e sociali di particolare disagio. (L)

(*) Art. 76 - Norme penali

1. Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia. La sanzione ordinariamente prevista dal codice penale è aumentata da un terzo alla metà.

con sede in _____ indirizzo _____ PEC _____

Codice fiscale _____ Partita IVA _____

Tel _____ Mail _____

n. iscrizione rep. _____ presso Camera di commercio di _____

(ulteriori dati relativi alla ditta)

- Codice INAIL n. _____ sede di _____
Matricola INPS (con dipendenti) n. _____ sede di _____;
- Matricola INPS (se senza dipendenti, posizione personale) n. _____ presso _____
- Numero dipendenti occupati _____ e contratto applicato _____

N.B. Consapevole di quanto espressamente previsto nell'articolo 52 (*) del decreto legislativo 36/2023

(*) Articolo 52 - Controllo sul possesso dei requisiti.

1. Nelle procedure di affidamento di cui all'articolo 50, comma 1, lettere a) e b), di importo inferiore a 40.000 euro, gli operatori economici attestano con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti. La stazione appaltante verifica le dichiarazioni, anche previo sorteggio di un campione individuato con modalità predeterminate ogni anno.

2. Quando in conseguenza della verifica non sia confermato il possesso dei requisiti generali o speciali dichiarati, la stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto, all'escussione della eventuale garanzia definitiva, alla comunicazione all'ANAC e alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla medesima stazione appaltante per un periodo da uno a dodici mesi decorrenti dall'adozione del provvedimento.

(a seconda della forma giuridica dell'impresa le dichiarazioni devono essere rese anche da altri soggetti pertanto il sottoscrittore/dichiarante deve indicare la forma giuridica della ditta che "partecipa" alla procedura di affidamento/aggiudicazione indicando i vari dati anagrafici, fiscali e ruolo dei soggetti interessati)

che la partecipazione riguarda _____ (indicare la forma giuridica ed i soggetti che potere di "rappresentanza")

Forma giuridica: Ditta individuale _____ anno iscrizione _____

Dati relativi al titolare ed al direttore tecnico			
Carica	Nome	Cognome	Codice fiscale
Titolare			
Direttore tecnico			

(alternativa)

- **Forma giuridica:** Società in nome collettivo (S.n.c.) anno di iscrizione _____

Dati relativi al Socio amministratore e direttore tecnico			
Carica	Nome	Cognome	Codice fiscale
Socio amministratore			
Direttore tecnico			

(alternativa)

➤ **Forma giuridica: Società in accomandita semplice (S.a.s.) anno di iscrizione**_____

Dati relativi al Socio acc.rio e direttore tecnico			
Carica	Nome	Cognome	Codice fiscale
Socio accomandatario			
Direttore tecnico			

(alternativa)

➤ **Forma giuridica: Società di Capitali (es. S.p.a. S.r.l. etc) e Consorzi anno di iscrizione**

Dati relativi (ai sensi dell' art. 94 del decreto legislativo 36/2023)			
(...) <i>e) dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi gli institori e i procuratori generali;</i> <i>f) dei componenti degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo;</i> <i>g) del direttore tecnico o del socio unico;</i> <i>h) dell'amministratore di fatto (art. 2639)</i>			
Carica	Nome	Cognome	Codice fiscale

(In caso di società in cui il socio unico sia persona giuridica)

- che, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 94 del decreto legislativo 36/2023 gli amministratori della persona giudica (nel caso sopra richiamato) non si trovano in nessuna causa di esclusione

inoltre, e di essere /non essere (*barrare la parte che non interessa*) una micro/media impresa di cui all'articolo 2 (*) Raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003

(*) art. 2 - Effettivi e soglie finanziarie che definiscono le categorie di imprese

1. La categoria delle microimprese delle piccole imprese e delle medie imprese (PMI) è costituita da imprese che occupano meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di EUR oppure il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di EUR.
2. Nella categoria delle PMI si definisce piccola impresa un'impresa che occupa meno di 50 persone e realizza un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di EUR.
3. Nella categoria delle PMI si definisce microimpresa un'impresa che occupa meno di 10 persone e realizza un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di EUR.

(il nuovo Codice dei contratti – d.lgvo 36/2023 – riorganizza le “cause di esclusione” dell'operatore economico distinguendo, semplificando, (art. 94) tra cause di esclusione automatiche e quindi il caso in cui per l'esistenza di particolari provvedimenti la stazione appaltante adotta immediatamente l'esclusione del partecipante; cause di esclusione non automatica (art. 95) per cui la particolare situazione in cui si trova l'operatore economico può comportare all'estromissione dalla gara previa valutazione della stazione appaltante; infine i cc.dd. illeciti professionali (art. 96) ovvero l'esistenza di particolari situazioni potenzialmente in grado di recidere il rapporto fiduciario inducendo la stazione appaltante – previa meditazione e adeguata motivazione – all'adozione del provvedimento di esclusione)

➤ Sezione I – I requisiti di ordine generale e le cause di esclusione automatica (art. 94 del decreto legislativo 36/2023)

(si riportano le disposizioni dell'articolo 94 su cui il dichiarante - con riferimento a sé stesso e ad altri soggetti - deve esprimersi)

DICHIARA

con riferimento al sottoscritto ed ai soggetti di cui al comma 3 (*) e al comma 4 (**) dell'articolo 94 del decreto legislativo 36/2023

(*)

- a) dell'operatore economico ai sensi e nei termini di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;
- b) del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale;
- c) di un socio amministratore o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo;
- d) dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice;
- e) dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi gli istitori e i procuratori generali;
- f) dei componenti degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo;
- g) del direttore tecnico o del socio unico;
- h) dell'amministratore di fatto nelle ipotesi di cui alle lettere precedenti.

(**)

Nel caso in cui il socio sia una persona giuridica l'esclusione va disposta se la sentenza o il decreto ovvero la misura interdittiva sono stati emessi nei confronti degli amministratori di quest'ultima

- non è stata/o adottata condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile per i reati elencati al comma 1 (*) dell'art. 94 del decreto legislativo 36/2023 fermo restando che la causa di esclusione non è disposta e il divieto di aggiudicare non si applica quando il reato è stato depenalizzato oppure quando è intervenuta la riabilitazione oppure, nei casi di condanna ad una pena accessoria perpetua, quando questa è stata dichiarata estinta ai sensi dell'articolo 179, settimo comma, del codice penale, oppure

quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna oppure in caso di revoca della condanna medesima;

(*) a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale oppure delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis oppure al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 452-quaterdecies del codice penale, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio dell'Unione europea, del 24 ottobre 2008;

b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;

c) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;

d) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee, del 26 luglio 1995;

e) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;

f) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109;

g) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;

h) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

- **non sussistono** le ragioni di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo codice, fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del codice di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia e tenuto conto che la causa di esclusione di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011 non opera se, entro la data dell'aggiudicazione, l'impresa sia stata ammessa al controllo giudiziario ai sensi dell'articolo 34-bis del medesimo codice;
- **che l'operatore economico non versa** in alcuna delle cause di esclusione di cui al comma 5 (*) dell'articolo 94 del d.lgs. 36/2023, laddove applicabili;

(*) 5. Sono altresì esclusi:

- a) l'operatore economico destinatario della sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, o di altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
- b) l'operatore economico che non abbia presentato la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, ovvero non abbia presentato dichiarazione sostitutiva della sussistenza del medesimo requisito;
- c) in relazione alle procedure afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal regolamento (UE) n. 240/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 febbraio 2021 e dal regolamento (UE) n. 241/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, gli operatori economici tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'articolo 46 del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, che non abbiano prodotto, al momento della presentazione della domanda di partecipazione o dell'offerta, copia dell'ultimo rapporto redatto, con attestazione della sua conformità a quello trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità ai sensi del comma 2 del citato articolo 46, oppure, in caso di inosservanza dei termini previsti dal comma 1 del medesimo articolo 46, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità;
- d) l'operatore economico che sia stato sottoposto a liquidazione giudiziale o si trovi in stato di liquidazione coatta o di concordato preventivo o nei cui confronti sia in corso un procedimento per l'accesso a una di tali procedure, fermo restando quanto previsto dall'articolo 95 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, dall'articolo 186-bis, comma 5, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e dall'articolo 124 del presente codice. L'esclusione non opera se, entro la data dell'aggiudicazione, sono stati adottati i provvedimenti di cui all'articolo 186-bis, comma 4, del regio decreto n. 267 del 1942 e all'articolo 95, commi 3 e 4, del codice di cui al decreto legislativo n. 14 del 2019, a meno che non intervengano ulteriori circostanze escludenti relative alle procedure concorsuali;
- e) l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti; la causa di esclusione perdura fino a quando opera l'iscrizione nel casellario informatico;
- f) l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione.

- **di non aver** commesso, ai sensi dell'articolo 94, comma 6, del Decreto legislativo 36/2023 violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilito. Sono gravi violazioni definitivamente accertate quelle specificate nell'allegato II.10 del decreto legislativo 36/2023.

➤ **Sezione II: le cause di esclusione non automatica (art. 95 del decreto legislativo 36/2023)**

In relazione ai requisiti richiesti dall'articolo 95 del decreto legislativo 36/2023

DICHIARA

- che l'operatore economico **non versa** in alcuna delle possibili cause di esclusione di cui al comma 1 (*) dell'articolo 95 del d.lgs. 36/2023, se applicabili, anche tenuto conto di quanto disposto all'art. 98 dello stesso d.lgs. 36/2023;

(*)

1. La stazione appaltante esclude dalla partecipazione alla procedura un operatore economico qualora accerti:

a) sussistere gravi infrazioni, debitamente accertate con qualunque mezzo adeguato, alle norme in materia di salute e di sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X alla direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014;

b) che la partecipazione dell'operatore economico determini una situazione di conflitto di interesse di cui all'articolo 16 non diversamente risolvibile;

c) sussistere una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto che non possa essere risolta con misure meno intrusive;

d) sussistere rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara;

e) che l'offerente abbia commesso un illecito professionale grave, tale da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità, dimostrato dalla stazione appaltante con mezzi adeguati. All'articolo 98 sono indicati, in modo tassativo, i gravi illeciti professionali, nonché i mezzi adeguati a dimostrare i medesimi.

- che l'operatore economico **non ha commesso** gravi violazioni non definitivamente accertate agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse o contributi previdenziali, tenuto conto che costituiscono gravi violazioni non definitivamente accertate in materia fiscale quelle indicate **nell'allegato II.10 del d.lgs. 36/2023**, che la gravità deve essere valutata, in ogni caso, anche tenendo conto del valore dell'appalto e che la causa di esclusione non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o sanzioni, oppure quando il debito tributario o previdenziale sia comunque integralmente estinto, purché l'estinzione, il pagamento o l'impegno si siano perfezionati anteriormente alla scadenza del termine di presentazione dell'offerta, oppure nel caso in cui l'operatore economico abbia compensato il debito tributario con crediti certificati vantati nei confronti della P.A.

➤ **Sezione III: Adozione di misure di Self-Cleaning (di aver adottato, eventualmente, misure tali a dimostrare la propria affidabilità)** di cui al comma 6 (*) dell'articolo 96 del decreto legislativo 36/2023

(*) 6. Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui all'articolo 94, a eccezione del comma 6, e all'articolo 95, a eccezione del comma 2, può fornire prova del fatto che le misure da lui adottate sono sufficienti a dimostrare la sua affidabilità. Se tali misure sono ritenute sufficienti e tempestivamente adottate, esso non è escluso dalla procedura d'appalto. A tal fine, l'operatore economico dimostra di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti. Le misure adottate dagli operatori economici sono valutate considerando la gravità e le particolari circostanze del reato o dell'illecito, nonché la tempestività della loro assunzione. Se la stazione appaltante ritiene che le misure siano intempestive o insufficienti, ne comunica le ragioni all'operatore economico.

DICHIARA

(da sottoscrivere solo se interessa)

che l'operatore economico, versando in una delle situazioni di cui all'articolo 94 (a eccezione del comma 6) o dell'art. 95 (a eccezione del comma 2) del decreto legislativo 36/2023, ossia (indicare l'ipotesi che determina l'esclusione) _____:

- **dimostra/comprova**, anche con la documentazione allegata alla presente, di aver adottato, ai sensi del comma 6 dell'art. 96 del Codice dei Contratti, le seguenti misure di *self-cleaning*

comma 6 art. 96 (...) "A tal fine, l'operatore economico dimostra di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti".

(in alternativa)

- **dimostra/comprova**, anche con la documentazione allegata alla presente, di **NON aver potuto** procedere con l'adozione di specifiche misure di *self-cleaning* prima della presentazione dell'offerta per le seguenti ragioni _____
impegnandosi in ogni caso ad adottare le misure correttive/di *self-cleaning* di cui comma 6 dell'art. 96 del decreto legislativo 36/2023 entro e non oltre il termine di conclusione della procedura con tempestiva comunicazione alla stazione appaltante.

➤ **Sezione IV: Requisiti di ordine speciale (art. 100 (*) del decreto legislativo 36/2023)**

(*) Ai sensi del primo comma dell'articolo 100 del decreto legislativo 36/2023

1. Sono requisiti di ordine speciale:

- a) l'idoneità professionale;
- b) la capacità economica e finanziaria;
- c) le capacità tecniche e professionali.

(...)

DICHIARA

(se richiesti dalla stazione appaltante)

- che i requisiti di capacità **economico-finanziaria e professionale** come richiesti dalla stazione appaltante sono posseduti da questo operatore economico in particolare

In particolare, dichiara:

- sul requisito di capacità economico/finanziaria: fatturato globale – per un importo almeno pari al valore stimato dell'appalto -, relativamente all'ultimo triennio 2020/2022

ANNI	FATTURATO GLOBALE

- sui requisiti di capacità tecnico/professionali: esecuzione di contratti “analoghi” all’oggetto dell’aggiudicazione per il triennio 2022/2022 (in favore di soggetti pubblici e privati) – di importo almeno pari al valore stimato dell'appalto -:

ANNI	CONTRATTI	IMPORTI	SOGGETTO CONTRAENTE

- **Sezione V: Ulteriori dichiarazioni/dichiarazioni finali**

DICHIARA

- **di accettare**, senza condizioni o riserve ogni prescrizione di cui alla documentazione relativa all'aggiudicazione dell'appalto (oggetto_____);
- **di aver perfetta consapevolezza** che, ai sensi del comma 14 (*) dell'articolo 96, del decreto legislativo 36/2023 l'operatore economico **è tenuto (ha l'obbligo)** di comunicare alla stazione appaltante anche la sussistenza di fatti e di provvedimenti che possono costituire causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del decreto legislativo 36/2023, qualora non siano presenti/menzionati nel proprio fascicolo virtuale (fino al 31/12/2023 per gli appalti di importo inferiore ai 40mila il fascicolo virtuale è facoltativo fonte ANAC -, in ogni caso può essere accessibile richiedendo un CIG ordinario);

(*) comma 14. L'operatore economico ha l'obbligo di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95, ove non menzionati nel proprio fascicolo virtuale. L'omissione di tale comunicazione o la non veridicità della medesima, pur non costituendo di per se' causa di esclusione, può rilevare ai sensi del comma 4 dell'articolo 98.

altresì si impegna

- **a comunicare** tempestivamente ogni variazione su dati fondamentali relativi alla ditta (ragione sociale, indirizzi della sede, cessazioni attività etc);
- **ad eseguire** le prestazioni di cui all'appalto a regola d'arte e secondo le modalità e la tempistica fissata/stabilita dalla stazione appaltante;

altresì dichiara

- **di avere piena conoscenza di ogni** circostanza generale e particolare in grado, anche potenzialmente, di influire sulla determinazione dell'offerta e sulla esecuzione del contratto;
- **di assicurare** l'applicazione, al personale impiegato nell'esecuzione delle prestazioni contratto, il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quello il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto svolta dall'impresa anche in maniera prevalente, **garantendo** le stesse tutele economiche e normative per i lavoratori in subappalto rispetto ai dipendenti dell'appaltatore e contro il lavoro irregolare;
- **di essere edotto** del codice di comportamento integrativo di cui al DPR 62/2013 e DPR 62/2023 della stazione appaltante, e
 - In caso di aggiudicazione, far rispettare dal proprio personale i vari obblighi; **di essere edotto** altresì delle disposizioni di cui al decreto legislativo 101/2018 e sul fatto che i dati personali raccolti verranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per cui si presenta questa dichiarazione;

(nel caso in cui si intenda subappaltare prestazioni indicare quali)

- **che si intende** subappaltare le sotto indicate prestazioni

- **di essere** in possesso di certificazioni qualità _____
- **di aver preso** conoscenza del Patto di integrità trasmesso dalla stazione appaltante (o *specificare in che modo si è avuta conoscenza*) e degli obblighi correlati a pena di esclusione;
- **che l'offerta (allegata) è stata redatta** tenendo conto degli adempimenti in materia di sicurezza, delle condizioni di lavoro, previdenza e assistenza dei lavoratori del luogo in cui verranno svolte le prestazioni;

in relazione ad eventuale richiesta di accesso agli atti *(scegliere l'opzione che interessa)*

- **di autorizzare** l'accesso alle copie degli atti prodotti per la partecipazione al presente appalto ai sensi dell'articolo 53 (*) del decreto legislativo 50/2016

(*) si tratta della disposizione in tema di accesso che troverà applicazione fino al 31/12/2023. A far data dal primo gennaio opereranno le disposizioni di cui agli artt. 35 e 36 del decreto legislativo 36/2023

ipotesi alternativa

- **di non autorizzare** l'accesso, ai sensi dell'articolo 53 del decreto legislativo 50/2016 alle parti della documentazione prodotta per le seguenti ragioni:
-

- **di essere consapevole** degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 136/2010 e che a tal riguardo i pagamenti dovranno avvenire esclusivamente tramite bonifico bancario o postale ai sensi del comma richiamato con l'impegno a rispettare e far rispettare (per il subappalto/altri sub contratti) i citati obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, consapevole che le violazioni determineranno la risoluzione del contratto.

(firma digitale del legale rappresentante)

Informativa sul trattamento dei dati personali (ai sensi art. 13 GDPR)

Con riferimento all'art. 13 Regolamento (UE) 2016/679, e succ. modif. e integrazioni, del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, si precisa che:

- a) titolare del trattamento è il _____ ed i relativi dati di contatto sono i sotto indicati:
pec _____ tel. _____ e- mail _____;
- b) il Responsabile della protezione dei dati – RPD-DPO è _____ contatti:
pec _____ tel. _____ e- mail _____;
- c) il conferimento dei dati costituisce un obbligo legale necessario per la partecipazione alla gara ed il rifiuto comporta l'esclusione dal procedimento in oggetto;
- d) le finalità e le modalità di trattamento (informatiche e telematiche) cui sono destinati i dati raccolti ineriscono esclusivamente al procedimento in oggetto;
- e) l'interessato al trattamento dei dati ha i diritti di cui all'art. 13, co. 2 lett. b) tra i quali di chiedere al titolare del trattamento (sopra citato) l'accesso ai dati personali e la relativa rettifica;
- f) rimane fermo che i dati saranno trattati esclusivamente dal personale e da collaboratori autorizzati del _____ relativi al procedimento, e in ogni caso dai soggetti preventivamente nominati come responsabili del trattamento.
- g) rimane ferma la possibilità della comunicazione ai concorrenti che partecipano alla gara, ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi del decreto Legislativo n. 50/2016 (n.b. per l'accesso fino al 31/12/2023) al decreto legislativo 36/2023 e della Legge n. 241/90. Al di fuori delle ipotesi summenzionate, i dati non saranno comunicati a terzi, né diffusi, eccetto i casi consentiti dal diritto nazionale o dell'Unione Europea;
- h) la durata di conservazione dei dati è correlata al tempo della procedura d'appalto e all'espletamento di tutti gli obblighi di legge anche successivi alla procedura medesima. Successivamente alla cessazione del procedimento, i dati saranno conservati in conformità alle disposizioni di legge sulla conservazione della documentazione amministrativa;
- i) contro il trattamento dei dati è possibile proporre reclamo al Garante della Privacy, in conformità alle procedure stabilite dall'art. 57, paragrafo 1, lettera f) del Regolamento (UE) 2016/679.